

TRASCRIZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI CAMBIAMENTO DI COGNOME/NOME DEL CITTADINO ITALIANO

Codice civile — L. 218/1995 — D.P.R. n. 396/2000 — D.M. 27.2.2001— D.M. 5 APRILE 2002 — Circolari Ministero Interno

- SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, IL DECRETO PREFETTIZIO CHE AUTORIZZA IL CAMBIAMENTO DEL NOME/COGNOME DEVE ESSERE RESO EFFICACE MEDIANTE TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA DEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO;
- SEGUE L'ANNOTAZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DEL RICHIEDENTE E SUGLI ATTI DI QUANTI SUBISCONO LA MODIFICAZIONE: LA MODIFICA DELLE GENERALITA' SI RIPERCUOTE A CASCATA SUGLI ATTI DEL CONIUGE E DEI DISCENDENTI.

PRESSO LO SPORTELLLO DELL'UFFICIO NASCITE, PREVIO APPUNTAMENTO.
NON ESISTE TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DECRETO.

L'USC, PRIMA DI PROCEDERE, DEVE VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA ALLA TRASCRIZIONE SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO:

- COMUNE DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO.
- L'USC DEVE ALTRESI';
- VERIFICARE CHE IL DECRETO SIA DEFINITIVO;
- ACQUISIRE COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA E CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE;
- OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER ACCERTARE/ESCLUDERE LA PRESENZA DI CONIUGE/DISCENDENTI.

CONSISTE NELLA VERBALIZZAZIONE E STAMPA, IN DUPLICE ORIGINALE, DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO E DEL CONTENUTO DEL DECRETO MEDESIMO, ALLA PRESENZA DEL RICHIEDENTE, CHE DEVE LEGGERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI COSI' FORMATI, UNITAMENTE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE.

IL DICHIARANTE DEVE PRODURRE:

- DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO VALIDO;
- L'ORIGINALE DEL DECRETO DEFINITIVO.
- L'INTERESSATO DOVRA' ALTRESI' DICHIARARE L'ESISTENZA DI CONIUGE/DISCENDENTI.

I DOCUMENTI PRODOTTI ED ACQUISITI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO DEGLI ALLEGATI ALL'ATTO MEDESIMO, PREVIA APPOSIZIONE DEL VISTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE. IL FASCICOLO VIENE ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO.

AVVENUTA LA TRASCRIZIONE, L'USC:

- DA' ASSICURAZIONE DELL'AVVENUTO ADEMPIMENTO ALLA PREFETTURA COMPETENTE;
- PROCEDE PER L'ANNOTAZIONE SULL'ATTO DI NASCITA E SUGLI ALTRI ATTI DI STATO CIVILE CHE SI RIFERISCONO ALL'INTERESSATO, AL CONIUGE ED AI FIGLI E A TUTTE LE VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI COMPETENZA, NONCHÉ ALLE COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO ELETTORALE E LEVA, QUANDO DOVUTE;
- COMUNICA AI FIGLI MAGGIORENNI IL CAMBIAMENTO DEL COGNOME, PER CONSENTIRE LORO L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI MANTENERE IL COGNOME PRECEDENTEMENTE PORTATO, ENTRO UN ANNO DALLA PREDETTA COMUNICAZIONE, MEDIANTE TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA ED ANNOTAZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DELLA VOLONTA' ESPRESSA;
- COMUNICA LA VARIAZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE, SE DOVUTA.

TEMPI medi DEL PROCEDIMENTO: 30 GG

NOTA:

LA PROCEDURA SI RIVOLGE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL CITTADINO ITALIANO.
NEL CASO DI RICHIESTA DI CAMBIAMENTO DI GENERALITA' DI SOGGETTI DI NAZIONALITÀ